REGOLAMENTO (CEE) N. 2937/79 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1979

relativo alla prosecuzione delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1993/78 volte ad incrementare l'impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1271/79 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che le azioni avviate in conformità del regolamento (CEE) n. 1993/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, relativo a misure volte ad incrementare l'impiego e il consumo di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità con l'ausilio di consulenti tecnici e/o commerciali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2342/78 (4), si sono rivelate efficaci e che è pertanto opportuno proseguirle per un certo periodo di tempo ;

considerando che, di conseguenza, gli enti e le imprese aventi le qualifiche e l'esperienza necessarie dovrebbero essere nuovamente invitati a presentare precise proposte di azioni che intendano eseguire ;

considerando che per le altre modalità possono essere applicate per l'essenziale le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1993/78 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Alle condizioni stabilite dal presente regolamento vengono incentivate azioni intese ad incrementare e a migliorare con l'ausilio di consulenti tecnici e/o commerciali, l'impiego e il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità, al fine di ampliare gli scambi della Comunità con i paesi terzi interessati.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare unicamente :

a) la prestazione di assistenza tecnica per migliorare, nei paesi terzi, le condizioni di commercializzazione, dell'informazione del consumatore e della pubblicità a favore dei prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria, qualunque sia la forma dell'operazione commerciale ;

b) ulteriori azioni pubblicitarie e promozionali neutrali a favore dei prodotti lattiero-caseari comunitari.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 non possono in alcun caso riguardare il finanziamento diretto o indiretto di investimenti (fornitura di impianti, consegna di merci, remunerazione del personale, ecc.) all'atto della costruzione di nuovi stabilimenti o impianti o all'atto dell'ampliamento o del rinnovo di stabilimenti o impianti già esistenti, destinati alla fabbricazione o alla trasformazione di prodotti lattiero-caseari.

Tuttavia, qualora venga fornita la prova che investimenti del genere sono effettuati per iniziativa delle autorità o di imprese interessate del paese terzo in oggetto, l'apporto delle necessarie conoscenze può considerarsi come un'azione ai sensi del paragrafo 1.

4. Non sono prese in considerazione le azioni atte a pregiudicare gli scambi di prodotti lattiero-caseari già in atto con il paese interessato.

5. Le azioni di cui ai paragrafi precedenti sono imputabili solo se eseguite dopo il 31 marzo 1980 ; esse devono essere ultimate entro e non oltre il 31 marzo 1982.

Articolo 2

1. Le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono proposte ed attuate da enti o imprese che :

a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie per l'esecuzione dell'azione proposta ;

b) offrono adeguate garanzie :

— di tutelare gli interessi del commercio comunitario già in atto con il (i) paese(i) terzo(i) interessato(i),

— di non effettuare investimenti finanziari diretti o indiretti a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, realizzati dall'ente o dall'impresa in causa.

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 11.
(3) GU n. L 230 del 22. 8. 1978, pag. 8.
(4) GU n. L 282 del 7. 10. 1978, pag. 12.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata :

a) al 75 % delle spese occasionate dalle azioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) ;

b) al 60 % delle spese occasionate dalle azioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), qualora la proposta provenga da uno o due Stati membri, e all'80 % qualora partecipino all'azione enti o imprese insediati in più di due Stati membri.

Articolo 3

1. Gli interessati definiti all'articolo 2, paragrafo 1, sono invitati a trasmettere all'autorità competente designata dal rispettivo Stato membro — in appresso denominata « organismo d'intervento » — proposte precise relative alle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Le proposte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato anteriormente al 1° aprile 1980.

3. Gli organismi d'intervento precisano le altre modalità per la presentazione delle proposte in un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

4. Entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, l'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le proposte ricevute e le eventuali aggiunte.

L'organismo d'intervento può formulare le proprie eventuali osservazioni in proposito.

Articolo 4

1. La proposta deve recare :

a) il nome e l'indirizzo dell'interessato ;

b) la descrizione particolareggiata delle azioni proposte, compresi i termini d'esecuzione, i risultati previsti e, se del caso, l'indicazione dei terzi che intervengono nell'esecuzione ;

c) il prezzo offerto per tali azioni, espresso nella moneta dello Stato membro nel cui territorio è stabilito l'interessato, con la ripartizione dell'importo fra le singole voci e con il relativo piano di finanziamento ;

d) le modalità auspicate per il versamento del contributo comunitario (articolo 7, paragrafo 1, lettera a) o b).

2. Una proposta è valida soltanto :

a) se è presentata da un interessato che adempia le condizioni definite all'articolo 2, paragrafo 1 ;

b) se è accompagnata da una dichiarazione con la quale l'interessato s'impegna a rispettare le disposizioni del presente regolamento e quelle contenute nel disciplinare di cui all'articolo 6.

Articolo 5

1. Previo esame delle proposte da parte del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commissione conclude i contratti per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, con gli interessati le cui proposte sono state accolte.

Prima della conclusione di un contratto, l'interessato può essere invitato a fornire informazioni e/o precisazioni complementari in ordine alla sua proposta.

2. Ogni interessato viene informato al più presto dall'organismo d'intervento del seguito riservato alla sua proposta.

Articolo 6

1. In caso di accoglimento di una proposta in conformità dell'articolo 5, la Commissione stabilisce un disciplinare redatto in almeno tre esemplari e firmato dall'interessato.

2. Il disciplinare è parte integrante del contratto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e

a) reca le indicazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o vi fa riferimento

e

b) completa eventualmente tali indicazioni con condizioni supplementari risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.

3. La Commissione trasmette un esemplare del contratto e del disciplinare all'organismo d'intervento, il quale vigila sull'osservanza delle condizioni concordate.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento competente versa all'interessato, secondo le indicazioni precisate nella sua proposta :

a) un solo acconto pari al 60 % del contributo comunitario convenuto, nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare,

b) ovvero quattro acconti di uguale importo, pari ciascuno al 20 % del contributo comunitario convenuto, ad intervalli di due mesi ; il primo di questi acconti viene pagato nel termine di sei settimane dal giorno della firma del contratto e del disciplinare.

2. Il versamento di ciascun acconto è subordinato alla costituzione presso l'organismo d'intervento di una cauzione dello stesso importo, maggiorato del 10 %.

3. Lo svincolo delle cauzioni e il versamento del saldo da parte dell'organismo d'intervento sono subordinati alle seguenti condizioni :

a) l'organismo d'intervento accerta che l'interessato ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel contratto e nel disciplinare ;

b) la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è trasmessa alla Commissione e all'organismo d'intervento, il quale verifica le indicazioni in essa contenute d'intesa con il competente servizio della Commissione ;

c) è presentata la prova che l'interessato ha versato il proprio contributo per lo scopo previsto.

4. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte, le cauzioni vengono incamerate. In tal caso, il relativo importo viene detratto dalle spese dichiarate al FEAOG, sezione garanzia, segnatamente da quelle risultanti dalle misure di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1079/77.

Articolo 8

1. Ogni interessato cui sia stata affidata l'esecuzione di una delle misure indicate all'articolo 1, paragrafo 1, trasmette alla Commissione e all'organismo d'intervento competente, al più tardi tre mesi dopo l'esecuzione delle misure in oggetto ma in ogni caso anteriormente al 1° luglio 1982, una relazione circonstanziata sull'impiego dei fondi comunitari concessi e sui risultati ottenuti.

2. I risultati dei lavori previsti dal presente regolamento possono essere pubblicati soltanto previa espressa autorizzazione della Commissione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente